

**Contratto di concessione di lotti di terreno comunale per coltivazione cava ripristino finale dei luoghi in localita "COLLE CALACE"**

**Tra:**

- Comune di Brittoli, con sede in Brittoli (PE), ....., codice fiscale e partita I.V.A. ...., in persona del ..... nella sua qualità di .....; nel seguito denominato "Concedente o proprietario"

e

- ..... denominazione, sede, codice fiscale e partita I.V.A., generalità legale rappresentante) nel seguito denominata "Concessionario"

**Premesso che:**

- l'Amministrazione comunale di Brittoli è titolare del diritto di piena proprietà dei fondi appartenenti al suo patrimonio disponibile aventi destinazione a cava, situati nel Comune di Brittoli, meglio descritti con confini, consistenza e dati catastali nel prosieguo del presente atto;
- con delibera di G.C. n. n. 13 del 11.02.2022, sulla base di quanto previsto con la delibera C.C. n. 2/1999, è stato disposto di dare avvio all'iter per l'affidamento della concessione di terreni per lo sfruttamento mediante coltivazione di cava di materiali per costruzioni edili e stradali delle particelle 76 e 77 del foglio 11 di proprietà comunale;
- l'Amministrazione comunale di Brittoli ha pubblicato un avviso di gara per la concessione dei terreni comunali ai fini del riavvio di attività estrattiva di materiali per costruzioni edili e stradali;
- a seguito di gara esperita in base al suddetto avviso pubblico è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta \_\_\_\_\_ giusto verbale di commissione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e determinazione dell'Ufficio Tecnico n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- la stessa ditta provvisoriamente aggiudicataria ha presentato la documentazione progettuale finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ovvero: \_\_\_\_\_
- tale progetto ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli: \_\_\_\_\_
- con determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'attività posta in gara.
- la ditta aggiudicataria ha presentato in sede di offerta tecnica le seguenti proposte .....

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

**1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE.**

Il Comune di Brittoli concede i terreni comunali già destinati a coltivazione di cava con il riavvio dell'attività estrattiva di inerti per costruzioni edili e stradali, siti nel Comune di Brittoli, della superficie complessiva di mq. 23.310, individuati in catasto terreni al foglio di mappa n. 11 particelle 76 e 77;

I terreni suddetti sono affidati esclusivamente per l'attività estrattiva di materiali per costruzioni edili e stradali costituiti da ghiaie inerti non pregiate, con espressa esclusione di ogni attività industriale, artigianale, edificatoria, e con esclusione altresì dell'impianto di coltivazioni diverse, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ai fini dell'estrazione degli inerti, all'aggiudicatario è consentito aprire cava a cielo aperto.

La ditta concessionaria è vincolata, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, al rispetto di quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell'Offerta tecnica da parte dell'apposita Commissione. La realizzazione degli interventi o delle proposte migliorative contenuti nell'offerta tecnica costituisce un obbligo contrattuale dell'Appaltatore e non determinano una riduzione del prezzo contrattuale che è pari al canone offerto in sede di gara e specificato al successivo punto 3. Tali miglioramenti sono specificamente indicati nell'allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato "Offerta Tecnica".

La ditta concessionaria dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificate nelle premesse e negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## **2) TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE**

Il materiale oggetto di coltivazione estraibile è costituito da ghiaie inerti non pregiate. Il volume massimo estraibile è di ..... m<sup>3</sup>, come definito negli atti di progetto e nell'offerta tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, sarà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art. 3.

Ai quantitativi così definiti dei diversi materiali estratti, verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo Art. 3.

## **3) PAGAMENTI.**

### *a. CANONE DI CONCESSIONE*

Il canone annuo per la concessione è stabilito, e pattuito dalle parti, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 54/83 e s.m.i., fissato dalla Giunta regionale ai sensi del 2° Comma dell'art. 14 della L.R. 15/02/1995 n. 8, maggiorato della percentuale offerta in sede di gara.

La quantificazione del canone, relativo alle varie annualità è stabilito, pertanto, tenendo conto del tipo di materiale (ghiaie non pregiate), in funzione delle Determinazioni Dirigenziali della Regione Abruzzo – Servizio Cave – attualmente pari ad €0,976 al metro cubo di materiale estratto (con impiego di mezzi meccanici), maggiorato della percentuale del ..... offerta in sede di gara.

Il canone andrà comunque aggiornato in funzione delle successive determinazioni regionali in materia.

Il canone annuo minimo va pagato, per la prima volta, (tenendo conto del materiale da scavare come da progetto approvato) al momento della stipula della convenzione e successivamente entro il 30 gennaio di ogni anno. Entro la stessa data in sede di versamento si procederà al conguaglio del canone versato nell'anno precedente a seguito della verifica del materiale escavato.

La ditta concessionaria, per le finalità di cui al comma precedente, avrà l'obbligo di procedere a sue spese ed in contraddittorio con il Comune alle misurazioni necessarie per verificare lo stato di fatto della cava prima della stipula dell'atto di concessione; successivamente il concessionario, a sue spese ed in contraddittorio con il Comune, dovrà entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,

procedere alle misurazioni necessarie per quantificare il materiale estratto e, quindi, procedere al conguaglio da versare entro il giorno 30 dello stesso mese.

In ogni caso il Concessionario verserà al Comune di Brittoli un canone annuo minimo garantito corrispondente al 30% dei metri cubi, previsti nel progetto approvato, di materiale da estrarre;

Il concessionario dovrà produrre polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo previsto per una annualità, a garanzia del pagamento del canone di concessione, avente durata fino alla data di scadenza del contratto.

#### *b. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA*

Per l'attività estrattiva è dovuto il contributo di cui all'art. 13 bis della L.R. 54/83, pari al 20% delle tariffe stabilite con determinazione dirigenziale del Servizio Attività estrattive e minerarie, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 54/1983, secondo le modalità di cui allo schema di convenzione approvato dalla Regione e sottoscritto con la ditta concessionaria.

Il contributo sarà versato contestualmente al canone di cui alla lettera a) precedente e con le stesse modalità;

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ..... intestato al Comune di Brittoli.

#### **4) RITARDATO PAGAMENTO.**

Il mancato pagamento anche di una sola rata farà decadere il concessionario dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., e consentirà dunque al Comune di richiedere l'immediato saldo del corrispettivo dovuto maggiorato degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/02.

#### **5) DURATA**

La durata della concessione è stabilita in anni \_\_\_\_\_ dalla data odierna così come indicato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta e riportato nel progetto \_\_\_\_\_

E' facoltà del Comune concedere una proroga su richiesta motivata della ditta che dovrà pervenire all'Ente almeno 6 mesi prima della scadenza e che non potrà avere durata superiore a quella di concessione e comunque nei limiti imposti dalle autorizzazioni regionali

#### **6) CONSEGNA**

Il concessionario dichiara di ricevere in consegna ad ogni effetto di legge il fondo in oggetto e dichiara che la presente consegna è accettata avendone, lo stesso, riscontrato il buono stato e l'idoneità all'uso per il quale è destinato.

#### **7) TERMINI DI ULTIMAZIONE E PENALI**

Le opere dovranno essere ultimate nel termine fissato nel progetto approvato e comunque entro i termini previsti dall'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava.

I termini di cui sopra potrà variare in relazione alla concessione di proroghe o termini suppletivi accordati al concessionario per effetto di varianti al progetto approvato o di altri interventi o circostanze non imputabili ai medesimo.

In caso di ritardo verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari allo 0,1/000 (zero virgola uno per mille) dell'importo dei lavori relativi, con un massimo del 4%.

## **8) OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO.**

Ai sensi dell'art. 1618 del codice civile, il concessionario si obbliga ad utilizzare i terreni in oggetto per la coltivazione a cava, a curarne la gestione in conformità alla suddetta destinazione, impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e le regole della buona tecnica, impiegando i mezzi necessari per la suddetta gestione, con facoltà per l'Ente proprietario di chiedere, in caso di inadempimento, la risoluzione del presente contratto.

Giusto quanto disposto dall'art. 1619 del codice civile, il proprietario può accertare in ogni tempo, anche con accesso sui fondi affittati, se il concessionario non osserva gli obblighi sopra descritti. L'accesso potrà avvenire in ogni tempo ed anche senza preavviso, purché non con modalità vessatorie.

Il concessionario ha, inoltre, l'obbligo di sostenere i costi per l'esecuzione, a cura del proprietario, dei rilievi topografici volti ad accertare, di anno in anno, il quantitativo del materiale estratto.

Il concessionario non può cedere il presente contratto o subaffittare i terreni in oggetto, senza il consenso del proprietario.

## **9) SANZIONI**

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 152/2006 nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.

## **10) EVENTI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso si verificano eventi di forza maggiore tali da provocare danni alle opere oggetto della concessione detti eventi determineranno a favore del concessionario la sospensione del pagamento del canone nei limiti dell'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione o per il ripristino delle opere e saranno valutati i prezzi ed alle condizioni previsti per l'esecuzione dei lavori stessi.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa del concessionario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni devono essere denunciati immediatamente ed in ogni caso, a pena di decadenza, entro 15 giorni da quello in cui il concessionario ne sia venuto a conoscenza.

Frattanto il concessionario non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori; tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Ove i danni siano di entità tale da provocare profondo sconvolgimento nel previsto procedere dei lavori, si provvederà, di comune accordo tra le parti, alla elaborazione di una nuova convenzione.

Analogamente una nuova convenzione sarà concordata tra il concedente ed il concessionario qualora eventi di forza maggiore, ovvero imputabili a terzi, o comunque non attribuibili a responsabilità del concessionario, anche in assenza di danni alle opere eseguite, impediscano o rallentino gravemente l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'impianto stesso.

Vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi impreveduti e al di fuori della volontà delle parti che impediscono l'adempimento delle obbligazioni assunte da una o da entrambe le parti, quali ad esempio:

- terremoto, fulmine, alluvione sciopero di categoria serrata, ingiunzione governativa, sommossa, embargo, ecc.

Il verificarsi di tali eventi ovvero - le cause da cui essi possono derivare dovranno essere tempestivamente comunicati al concedente affinché questo, nell'ambito della sua competenza o possibilità, possa contribuire alla loro eliminazione o superamento, fatto salvo il riconoscimento del danno che ne derivi al concessionario, compreso l'eventuale mancato rientro ipotizzato dal piano finanziario di recupero durante la fase di gestione

### **11) RESPONSABILITÀ**

Ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi che del concedente, comunque inerente all'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'impianto e l'attività di gestione oggetto della presente concessione, sarà a completo carico del concessionario.

Il concedente rimarrà pertanto del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi, a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal concessionario, il quale manleva il concedente stesso da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto della presente concessione.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose a causa dei lavori, sollevando il concedente ed obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendo il concedente stesso

### **12) INNOVAZIONI E MIGLIORIE.**

Le Parti convengono che il concessionario non abbia diritto ad indennità per i miglioramenti eventualmente apportati ai fondi avuti in concessione, oltre a quelli indicati in sede di offerta.

Le Parti convengono, tuttavia, che il concessionario, al termine del contratto, abbia il diritto di asportare il materiale giacente in cava, gli impianti ed altro materiale giacente.

### **13) GARANZIA FIDEJUSSORIA.**

Il concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, ha prestato la seguente garanzia fidejussoria: polizza fidejussoria numero ... in data ... rilasciata da .... per un importo garantito di €.... (.....).

Detta garanzia deve essere integrata, a cura del concessionario, ogniqualvolta il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto o degli atti da questo richiamati.

### **14) POLIZZA CAR E P.O.S.**

Il concessionario ha presentato, idonea polizza assicurativa C.A.R. consistente in \_\_\_\_\_, nonché il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/08.

### **15) CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine dei lavori sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (TAR in 1° grado e consiglio di Stato, in grado di appello). TAR competente per il presente contratto è il TAR Pescara.

### **16) SPESE**

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del concessionario.

#### **17) ALLEGATI E RINVIO**

Sono allegati al presente contratto il bando di gara, l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il progetto di cava, l'Autorizzazione Regionale e relative prescrizioni. Il concessionario è tenuto al rispetto del contenuto e delle prescrizioni contenute nei suddetti allegati.

Per quanto non espressamente convenuto con il presente atto, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

#### **18) PRIVACY**

In riferimento al D.Lgs. 196/03, il concessionario autorizza espressamente il Comune di Brittoli al trattamento dei propri dati personali, ove necessari per la corretta esecuzione del presente contratto.